

n. 10444/06 Reg. Sent.

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. IV[^] di****Napoli**

composto dai signori magistrati:

Eduardo Pugliese Presidente

Dante D'Alessio Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano Componente rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.8752/03 proposto da ROMAGNUOLO Angelo e DE STAVOLA Clelia, rappresentati e difesi dall' Avvocato Raffaele Mazzuocolo con domicilio elettivo in Napoli, alla via Toledo 106 presso lo studio dell' Avvocato Roberto Matarazzo;

CONTRO

-Comune di Pignataro Maggiore in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione

1) del provvedimento n.6379 del 24.6.2003 con il quale il Responsabile

dell'Ufficio Tecnico Comunale ha disposto il diniego di rilascio di concessione edilizia richiesta dai ricorrenti nonché di ogni atto preparatorio, presupposto o comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 7.6.2006, la relazione della dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi, altresì, i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

Ritenuto in fatto

I ricorrenti sono proprietari dell'immobile destinato ad attività produttiva sito in Pignataro Maggiore alla via Francesco Vito, distinto in catasto al foglio 12 part.lla 73.

In ordine a tale fabbricato, realizzato con concessione edilizia n.67/1996 e successiva concessione edilizia in sanatoria n.6/2002, i ricorrenti presentavano istanza per la chiusura mediante tompagni della tettoia preesistente, già computata ai fini del rapporto volumetrico e di copertura in sede di rilascio della concessione n.6/2002 rilasciata ai sensi dell'art.13 legge n.47/85.

Con il provvedimento impugnato l'amministrazione comunale ha rigettato l'istanza dei ricorrenti i quali hanno pertanto proposto il presente ricorso, deducendo i seguenti motivi:

- 1) Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell'art.3 della legge n. 241 del 1990;
- 2) Violazione e falsa applicazione della 17.8.1942, n.1150, della legge n.765/67, 10/77,47/85 e violazione della legge regionale n.19/2001; Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

L'amministrazione non si è costituita in giudizio.

Nella pubblica udienza del 26.10.2005, ritenendolo necessario ai fini della decisione, il Collegio con ordinanza n.987 2005 ha disposto incumbenti istruttori rinviando all'udienza del 7.6.2006, nella quale udito il difensore del ricorrente la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.3 della legge 7/8/1990 n.241 ed eccesso di potere per motivazione apparente e generica, in quanto il provvedimento impugnato esprime il proprio diniego esclusivamente con riferimento alla formula "*l'intervento di cui sopra risulta in contrasto con il vigente PRG*" e pertanto, non indicando le singole prescrizioni urbanistiche violate, non consente agli interessati di controllare il provvedimento

né di predisporre eventuali modifiche al progetto per un eventuale riesame.

2. La censura è infondata. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, adottato in data 23.6.2003, nel negare la richiesta concessione edilizia- ora permesso di costruire- per la chiusura mediante compagni di una tettoia preesistente in quanto l'intervento di cui sopra risulta in contrasto con il vigente PRG" ha richiamato per relationem, nel corpo della motivazione, il parere del Responsabile del Procedimento, geom.Raffaele Vito.
3. Detto parere, acquisito agli atti del presente giudizio a seguito dell'ordinanza istruttoria n.987/05, esplicita il contrasto dell'intervento richiesto con il vigente PRG in quanto l'area su cui l'intervento incide, in base alla destinazione urbanistica del vigente PRG, corrisponde a zona qualificata "**F2, verde pubblico**".
4. Tale motivazione, richiamata per relationem, appare al Collegio esaustiva e rispettosa dei criteri di cui alla legge n.241/90. Ed invero, il ricorso alla motivazione "per relationem" deve considerarsi valido se il richiamo viene effettuato agli atti presupposti ed istruttori appartenenti alla serie procedimentale vera e propria, e non già ad atti del tutto estranei al procedimento stesso. (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 29 dicembre 2004 , n. 19724). Deve ritenersi, pertanto, che non sussiste difetto di motivazione

allorché quest'ultima sia ricavabile da altri atti del procedimento di cui l'interessato abbia avuto -o avrebbe potuto avere, esperendo gli strumenti di tutela consentiti dall'ordinamento, come nel caso in questione attraverso l'accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt.22 ss della medesima legge n.241/90- sicura conoscenza, poiché la garanzia di adeguata tutela delle proprie ragioni che l'ordinamento assicura nei confronti di ogni atto amministrativo non viene meno per il solo fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alle scelte, se le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti le diverse fasi nelle quali si articola il procedimento (Consiglio Stato , sez. V, 20 ottobre 2004 , n. 6814)

5. La motivazione è infatti nient'altro che un veicolo attraverso il quale il destinatario dell'atto, ed in genere il suo interprete, è messo nelle condizioni di conoscere le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a provvedere in un determinato senso, pertanto quante volta essa è desumibile dall'istruttoria o dagli atti endo-procedimentali il suo onere deve ritenersi comunque assolto pur in difetto di una formale esposizione dei presupposti di fatto e di diritto nell'atto finale del procedimento (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 05 luglio 2004 , n. 2851).
6. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta - del tutto

genericamente- la violazione e falsa applicazione della legge 17.8.1942, n.1150, della legge n.765/67, 10/77, la violazione della legge regionale n.19/2001 e dell'art.15 legge n.47/85; inoltre si lamenta eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Infatti, sostengono i ricorrenti, la chiusura mediante blocchetti di cemento vibrati, con realizzazione di massetto di cemento per livellamento del pavimento, della preesistente tettoia coperta adiacente al manufatto destinato ad attività produttiva- al fine dichiarato di riparare dagli agenti atmosferici le attrezzature elettroniche dell'autofficina dei ricorrenti- costituendo una mera pertinenza dell'officina e non comportando alcun aumento di volumetria o di superficie, né tantomeno un cambio di destinazione d'uso, bensì un mero adeguamento funzionale di un ambiente volumetrico che ha avuto legittimazione urbanistica con la concessione n.6/02 ex art.13 legge n.47/85, non necessita il rilascio di permesso di costruire ma di semplice atto autorizzatorio o DIA, come previsto dalla Legge Regionale n.19/21.

7. Anche detta censura è infondata. Orbene, premesso che non si può fare a meno di evidenziare la contraddittorietà della condotta dei ricorrenti che prima hanno richiesto il rilascio della concessione edilizia, ora permesso di costruire - evidentemente ritenendo che

l'intervento realizzato rientri tra quelli subordinati al rilascio - e poi hanno impugnato il provvedimento di diniego affermando che l'intervento realizzato non è subordinato al rilascio di titolo abilitativo, circa la necessità- per opere di siffatta tipologia- di mera DIA o di permesso a costruire, va rilevato quanto segue.

8. Ai sensi dell'art. 31 lett.d) legge 5 agosto 1978 n. 457, 2, ed ora dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 si ha ristrutturazione edilizia, soggetta a permesso di costruire, quando si realizzi una trasformazione di un immobile tale da portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente con interventi che comprendano il ripristino e la sostituzione di parti costitutive dell'edificio e l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuove parti costitutive ed impianti, sì da giungere ad un'opera diversa da quella precedente per tipo, caratteristiche, dimensioni e localizzazione.
9. Danno invece luogo a manutenzione straordinaria gli interventi di minore importanza, non incidenti sulla volumetria e destinazione d'uso, quali quelli comportanti demolizioni e ricostruzioni di pareti divisorie, di pavimenti o di servizi igienici, la realizzazione di scale interne e la formazione di servizi igienici (Consiglio Stato, sez. V, 7 aprile 1989, n. 194; Consiglio Stato, sez. V, 23 gennaio 1984, n. 64; Consiglio Stato, sez. V, 5 luglio 1983, n. 307). Secondo la

giurisprudenza amministrativa, in particolare, si ha manutenzione straordinaria allorquando si tratti di attività volte a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme di opere che in conformità agli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentano destinazioni d'uso compatibili, quand'anche si sostanzino nell'introduzione o nell'eliminazione di elementi accessori o impianti richiesti dalle esigenze d'uso (Consiglio Stato, sez. V, 5 giugno 1991, n. 883 e n.285/99).

10. Ciò premesso, va rilevato che contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la chiusura mediante tompagni di una tettoia può costituire una vera e propria costruzione in relazione alle dimensioni ed ai materiali utilizzati e come tale, può essere soggetta al permesso di costruire (T.A.R. Toscana, sez. III, 17 luglio 2003, n. 2850; T.A.R Veneto, Sez. II, 10 febbraio 2003, n. 1216).
11. Al riguardo si deve ricordare che, per giurisprudenza costante di questa Sezione (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 897 del 18 febbraio 2003, n. 12962 del 20 ottobre 2003, n. 4107 del 16 luglio 2002), gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in

un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono.

12. Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili, ed a maggior ragione "chiudibili", senza concessione edilizia (oggi permesso di costruire) allorché le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite; quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o della parte dello stesso cui accedono (in termini Consiglio di Stato, Sez. V[^], 13 marzo 2001 n. 1442, sez. II[^], 5 febbraio 1997, n. 336, TAR Lazio, Sez. II[^] n. 1055 del 15 febbraio 2002, TAR Parma n. 114 del 6 marzo 2003).

13. Nel caso in esame, la chiusura della preesistente tettoia adiacente al manufatto principale (la cui superficie coperta, compresa la tettoia, è di mq.281,58) mediante blocchetti di cemento vibrati, con realizzazione di massetto di cemento per livellamento del pavimento, con la previsione di un'ampia porta lato sud per l'accesso veicolare ed una pedonale adiacente il fabbricato

principale, nonché la realizzazione di due finestre sul lato est e di una porta lato nord costituisce intervento che per dimensioni, caratteristiche e natura necessita di rilascio di permesso di costruire.

14. Deve escludersi, poi, che la chiusura mediante tompagni della tettoia in questione- come sostenuto da parte ricorrente- potesse essere sanata per la sua natura pertinenziale. Occorre infatti distinguere il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio, come nel caso di un intervento edilizio che non sia coesenziale al bene principale e che possa essere utilizzato in modo autonomo e separato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 11 febbraio 2005, n. 365).
15. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. II, 5 febbraio 1997, n. 336, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 897; 21 settembre 2002, n. 5491 e da ultimo TAR Napoli, 10 novembre 2004 n.18027) la realizzazione di una tettoia ed a maggior ragione la chiusura della stessa mediante

tompagni è pertanto soggetta a concessione edilizia -ora permesso di costruire- anche quando essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all'immobile cui accede, incide sull'assetto edilizio preesistente ciò che, in relazione alle caratteristiche dell'intervento come sopra descritte, deve ritenersi nel caso in esame.

16. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

17. In relazione alla natura della controversia, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite ex art.92 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 7.6.2006

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

